

DISEGNO DI LEGGE N. 50

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 176/A IV Legislatura

"Assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL.
per interventi socio assistenziali col-
legati all'assistenza psichiatrica".

Approvato dalla G.R. nella seduta del 2/9/86.

REGIONE PUGLIA

1

2/3/3

COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DI PROVVIDENZE SOCIO-AS-
SISTENZIALI AGLI INFERMI DI MENTE.

L'atto ^{ordinativo} di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.8.1985 individuava le spese di rilievo sanitario da imputare sul Fondo sanitario nazionale e quelle esclusivamente socio assistenziali non più imputabili sul predetto Fondo.

Tra queste attività figurano "l'assistenza economica in denaro o in natura e l'assistenza domestica, le comunità alloggio, le strutture diurne socio-formative, i corsi di formazione professionale, gli interventi, l'inserimento e il reinserimento lavorativo, i centri di aggregazione e di incontro diurni, i soggiorni estivi, i ricoveri in strutture protette extra-ospedaliere meramente sostitutive, sia pure temporaneamente, dell'assistenza familiare".

U
dal

L'Assessorato alla Sanità, nell'ottobre 1985, nel comunicare alle UU.SS.LL. l'assegnazione della quota di parte corrente per l'assistenza psichiatrica del 4° trimestre 1985, ha precisato che le stesse avrebbero dovuto continuare ad erogare solo le prestazioni socio-assistenziali già assicurate, con provvedimenti esecutivi, alle Amministrazioni provinciali, cui era stata in precedenza delegata la funzione, e che nessuna iniziativa doveva essere assunta in materia dalle stesse UU.SS.LL. che non fosse rispettosa dei principi contenuti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto 8 agosto 1985, "dovendo essere segnalati ai Comuni, che hanno competenza socio-assistenziale, a cura del Presidente della U.S.L., i casi all'attenzione dei servizi stessi".

../..

Ne è sostanzialmente scaturita una interruzione dei servizi socio-assistenziali ai malati di mente, cui sono seguite pubbliche denunce, manifestazioni e affissioni di manifesti di pretesta da parte degli utenti e valanghe di richieste di finanziamento dell'Assessorato ai Servizi Sociali, da parte dei Comuni, rimaste inevase per mancanza di fonti normative e quindi di finanziamenti.

Con deliberazione n.4254 del 9 giugno 1986 questa Giunta s'impegnava al reperimento di £.10.000.000.000=, mediante variazioni di bilancio, stabilendo nel contempo che le UU.SS.LL. continuassero ad erogare l'assistenza economica ai malati di mente, mediante anticipazione.

Poiché la predetta deliberazione risulta parzialmente annullata si rende urgente approvare apposito d.d.l., la cui bozza era ^{già} stata inviata al settore Ragioneria per il reperimento dei fondi occorrenti e ammontanti per l'anno in corso in £.10.000.000.000=.

Mr
du

In via breve il coordinatore del settore Ragioneria ha fatto sapere l'indisponibilità di fondi sul Cap. relativo alle leggi in formazione.

S'impegna pertanto la Giunta ad approvare il d.d.l. allegato e a fornire indicazioni circa il reperimento dei fondi di finanziamento.



REGIONE PUGLIA 3

d.d.l.

ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ALLE UU.SS.LL. PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI COLLEGATI ALL'ASSISTENZA PSCHIATRICA.

Articolo unico

1. Le Unità Sanitarie Locali della Regione assicurano, a partire dall'1 gennaio 1986, la continuità delle prestazioni socio-assistenziali agli infermi di mente, tenendo apposita contabilità separata.
2. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore ai Servizi Sociali, se delegato, assegna le somme occorrenti, con periodicità trimestrale, sulla base di richieste documentate che le Unità Sanitarie locali inoltrano all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali. *MS*
3. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa criteri e modalità di erogazione degli interventi, a modifica od integrazione di quelli in vigore. *Sely*
4. Per far fronte alla spesa riveniente dall'applicazione della presente legge, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 della Regione è istituito il capitolo (C.N.I.) "Assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL. per interventi socio-assistenziali collegati all'Assistenza pschiatrica" per £.10.000.000.000=, mediante prelevamento *a*
5. Per gli anni successivi si farà fronte con le disponibilità del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.

REGIONE PUGLIA 4

RELAZIONE AL d.d.l. " ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ALLE UU.SS.LL.
PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI COLLEGATI ALL'ASSISTENZA
PSCHIATRICA ".

L'art.30 della legge 27 dicembre 1983, n.730 (legge finanziaria 1984) ha posto il problema della individuazione delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai fini dell'imputazione delle stesse sul fondo sanitario nazionale.

Onde procedere all'esatta individuazione di tali attività e pervenire ad un omogeneo comportamento da parte di tutte le regioni, il Governo centrale, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, ha adottato apposito atto di indirizzo e coordinamento.

In particolare, all'art.2, ha precisato che "non rientrano tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ^{le attività direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali,} comunque estrinsecatisi, anche se indirettamente finalizzate alla tutela del cittadino".

Tra le predette attività figurano "l'assistenza economica in denaro o in natura e l'assistenza domestica, le comunità alloggio, le strutture diurne socio-formative, i corsi di formazione professionale, gli interventi per l'inserimento e il reinserimento lavorativo, i centri di aggregazione e di incontro diurni, i soggiorni estivi, i ricoveri in strutture protette extra-ospedaliere meramente sostitutivi, sia pure temporaneamente, dell'assistenza familiare".

Ne consegue che gli interventi previsti al punto 2 dell'art.13

REGIONE PUGLIA 5

della legge regionale 20 giugno 1980, n.72 "Provvedimenti per la tutela della salute mentale", regolamentati con il Regolamento Regionale 15 giugno 1984, n.1, non sono da imputarsi sul Fondo Sanitario Nazionale.

Considerata la necessità di emanare apposito provvedimento legislativo che recepisca il D.P.C.M. 8/8/85 e provveda a diverso finanziamento della spesa, si propone l'approvazione del presente d.d.l., articolo unico.

Come è noto, le competenze socio-assistenziali sono state attribuite ai Comuni ai sensi degli artt.22 - 23 - 25 del D.P.R.616/79.

Tuttavia, nel caso specifico dei provvedimenti socio-assistenziali a favore dei malati di mente, già in esame e in cura presso le strutture sanitarie delle UU.SS.LL., appare più proficuo, sotto gli aspetti delle continuità, della tempestività d'intervento e della verifica costante della sussistenza dei requisiti medici richiesti, che tali competenze vengano delegate alle stesse UU.SS.LL., come del resto espressamente previsto all'art.30 della legge 730/83. W
S
R

A norma di questo articolo le UU.SS.LL. terranno separata contabilità.

Il riparto avverrà, con periodicità trimestrale, con decreto del presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore ai Servizi Sociali, se delegato, sulla base di richieste documentate che le UU.SS.LL. inoltreranno al competente Assessorato ai Servizi Sociali.

REGIONE PUGLIA ⁶

La documentazione che accompagnerà le richieste di finanziamento comprenderà anche quella professionale medica attestante la sussistenza dei requisiti fisico-psichici che consentano l'erogazione degli interventi.

Sino a modifica, con provvedimento di Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, restano in vigore il regolamento regionale n.1/1984 e le altre disposizioni eventualmente impartite con formali provvedimenti di Giunta regionale.

La spesa annuale, come comunicato dall'Assessorato alla Sanità, ~~con nota~~ è prevista in L.10.000.000.000=

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 15-9-86

MS
MS
DR